



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del reg.	Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO MERCATO SETTIMANALE COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E L'ISTITUZIONE DI UN NUOVO MERCATO RIVOLTO AI COMMERCianti DEL MERCOLED' – PRODUTTORI AGRICOLI, HOBBYISTI ED ARTIGIANI
Del 30.03.2023	

L'anno **DUEMILAVENTITTE** il giorno **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore **15:30** nella sala consiliare del Comune suddetto.

Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale i Sigg.ri:

			Presenti	Assenti
Sindaco:	Nazzarro	Velia	X	
Consiglieri:	Lugini	Gianpaolo	X	
	Muzi	Lorenza	X	
	Arcangeli	Federica		X
	Tozzi	Gasperina	X	
	Di Natale	Simone	X	
	Cimei	Chiara	X	
	Callipo	Salvatore	X	
	Ciccosanti	Luigi	X	
	De Luca	Rosa		X
	Marcangeli	Loreto Alessandro		X
	Di Natale	Ilaria		X
	D'Andrea	Federica		X

Assegnati: n. 12+1 (Sindaco)

In carica: n. 12

Presenti n. 8

Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Ore 15:38 - Entra il Consigliere Comunale Federica Arcangeli. Consiglieri Presenti n. 9

- PRESIEDE l'assemblea la Sig.ra Chiara Cimei, nella sua qualità di Presidente del Consiglio;
- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Sabrina Marzano
- La seduta è pubblica.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all'ordine del giorno e dà la parola al Consigliere Lorenza Muzi che provvede all'illustrazione della proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, dai Responsabili dei Servizi interessati;

Con votazione palese per alzata di mano che presenta il seguente risultato:

Astenuti: 0

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Contrari: 0

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"APPROVAZIONE REGOLAMENTO MERCATO SETTIMANALE COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E L'ISTITUZIONE DI UN NUOVO MERCATO RIVOLTO AI COMMERCianti DEL MERCOLED' - PRODUTTORI AGRICOLI, HOBBYISTI ED ARTIGIANI"**

che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Infine, stante l'urgenza, con separata votazione palese per alzata di mano che presenta il seguente risultato:

Astenuti: 0

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Contrari: 0

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D.lgs. n. 267/2000.

La seduta è sciolta alle ore 15:45.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO MERCATO SETTIMANALE COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E L'ISTITUZIONE DI UN NUOVO MERCATO RIVOLTO AI COMMERCianti DEL MERCOLEDI' - PRODUTTORI AGRICOLI, HOBBYSTI ED ARTIGIANI

LA GIUNTA COMUNALE

- **Premesso** che, a seguito del recente spostamento del mercato settimanale con D.G. n. nella zona del Centro Storico di Carsoli, è necessario regolamentare le modalità di esercizio dell'attività e della relativa funzione operativa compresa l'approvazione del Piano di Sicurezza;
- **Tenuto** presente che l'Amministrazione Comunale ha l'esigenza di istituire un nuovo Mercato per aderire alle richieste pervenute dei commercianti che operano nel mercato settimanale di Santa Vittoria e da parte anche di molti Produttori Agricoli, Hobbysti ed Artigiani interessati a far conoscere i propri prodotti;
- **Vista** la L.R. n. 23 del 23.7.2018, "norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo" a norma del titolo X del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii.;
- **Tenuto** presente che in rif.to all'art. 101 della L.R. sopra riportata è prevista la nuova istituzione di; "mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo" e che è consentita la partecipazione anche agli operatori dei settori alimentari e non alimentari che partecipano al mercato settimanale del mercoledì, nel rispetto delle disposizioni riportate nel comma 3 del medesimo articolo;
- **Visto** l'art. 50 del T.U. sull'Ordinamento del Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

PROPONE

Di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente;

- 1) Di approvare il nuovo Regolamento Comunale del Mercato settimanale denominato Santa Vittoria incluso il Piano di Sicurezza;
- 2) Di istituire il nuovo mercatino che si terrà in Piazza Colonna e Via delle Ripi come da cartina planimetrica allegata alla presente proposta e che ne forma parte integrante, nel giorno di Venerdì dalle ore 08:30 fino alle 13:30;
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Pareri ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.


Il Responsabile del Servizio Urbanistico /SUAP

Ing. Santina Scatena

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

PLANIMETRIA ZONA MERCATO DEL VENERDI'



COMUNE DI CARSOLI

L'Aquila



REGOLAMENTO DEL MERCATO

SETTIMANALE DEL MERCOLEDI'

REGOLAMENTO

Art. 1 – Tipologia del mercato.....	
Art. 2 – Giornata e orario di svolgimento	
Art. 3 – Articolazione funzionale e dati dimensionali del mercato.....	
Art. 4 – Autorizzazione e concessione di posteggio	
Art. 5 – Validità delle autorizzazioni e concessioni di posteggio.....	
Art. 6 – Sub ingresso	
Art. 7 – Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi.....	
Art. 8 – Posteggi vincolati a merceologia specifica (vedi settori)	
Art. 9 – Spostamento di posteggio (miglioria)	
Art. 10 – Scambio di posteggio.....	
Art. 11 – Variazioni della superficie di posteggio	
Art. 12 – Soppressione di posteggio, riorganizzazione dell'area di mercato.....	
Art. 13 – Tenuta e consultazione della pianta organica.....	
e della graduatoria dei titolari di posteggio	
Art. 14 – Assenze	
Art. 15 - Comunicazione per la partecipazione alla spunta.....	
e formazione della graduatoria degli spuntisti.....	
Art. 16 – Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.....	
Art. 17 – Circolazione stradale.....	
Art. 18 – Sistemazione delle attrezzature di vendita.....	
Art. 19 – Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita.....	
Art. 20 – Misure di sicurezza nelle aree adibite al commercio su aree pubbliche.....	
Art. 21 – Norme igienico-sanitarie	

- Art. 22 – Posteggi riservati agli imprenditori agricoli
- Art. 23 – Rinuncia, decadenza e revoca della concessione di posteggio
- Art. 24 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione amministrativa/Scia
- Art. 25 – Nuova istituzione di un mercato per hobbysti, collezionisti e produttori agricoli con rif.to all'art. 101 della legge regionale n. 23/2018.....
- Art. 26 – Sanzioni
- Art. 27 – Entrata in vigore

Art. 1 – Tipologia del mercato

1. L'esercizio delle attività commerciali nell'ambito del mercato è disciplinato:

Dalla Legge Regionale n°23 del 31 luglio 2018 e dalle altre disposizioni e norme statali, regionali e vigenti in materia.

2. Il presente Regolamento disciplina e regola le modalità di svolgimento:del mercato settimanale del mercoledì che si svolge nel comune di Carsoli;

3. Il mercato settimanale del mercoledì, è articolato in un unico settore riferito a; Via Valeria, Piazza Corradino e strade limitrofe, approvata in Consiglio Comunale con planimetria, disposizione dei posteggi e Piano di Sicurezza.

Vi è una settorializzazione e accorpamento di tipologie merceologiche simili, con divieto di vendita di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche e superalcolici.

Art. 2 – Giornata e orario di svolgimento

1. Il mercato settimanale si svolge nel giorno di mercoledì *salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge. In questo caso rimane facoltà del Sindaco, sentite le Associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale e altre analoghe Associazioni legalmente costituite, autorizzare, con propria ordinanza, l'anticipazione, la posticipazione o la conferma del mercato stesso.*

2. Al fine di dare una corretta e puntuale informazione alla cittadinanza ed agli operatori commerciali, il Sindaco, provvederà a rendere noto, con congruo anticipo, sentite le Associazioni di cui al precedente comma 1, i giorni in cui si svolgeranno i mercati di recupero.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le Associazioni di cui al precedente comma 1, il Comune fissa e rende noto il calendario dei **mercati straordinari** dell'anno successivo

. Ulteriori mercati straordinari

possono essere realizzati, previa acquisizione del parere favorevole delle suddette Associazioni.

4. Vengono di seguito stabiliti:

a) **l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale dalle ore 7,00 alle ore 8,00 dopo di che avranno inizio le operazioni di spunta;**

b) **l'orario di vendita avverrà dalle ore 8,00 fino alle ore 13,00 dopo di che vi sarà l'uscita fino alle ore 14,00; Nel periodo estivo dal 30 giugno al 31 agosto l'orario di uscita sarà le 14,30;** c)

l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio è **fissato per le ore 13,00** salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;

d) l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per la cosiddetta spunta è **fissato per le ore 8,00;**

e) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio e sgomberata l'area di mercato è **fissato per ore 14,00 e per il periodo estivo dal (dal 30 giugno al 31 agosto) per le ore 14,30;**

f) La zona di posteggio deve essere liberata da qualsiasi materiale di rifiuto e di risulta ingombranti e non ingombranti che andranno conferiti presso l'area appositamente autorizzata gestita dalla ACIAM, lasciando pulita la zona occupata;

5. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, può annullare la giornata di mercato o modificare gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione ai soggetti interessati ed alle Associazioni di cui al precedente comma 1.

Art. 3 – Articolazione funzionale e dati dimensionali del mercato

1. Il mercato si svolge nelle aree individuate nella planimetria già approvata dalla Giunta Comunale con delibera N°121 del 02-11-2022 frutto della riorganizzazione completa e parziale trasferimento;

premesse di questo REGOLAMENTO, dalla planimetria si evincono:

- a) le aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) la divisione in settori di attività omogenee;
- c) il numero parziale e totale dei posteggi divisi per attività omogenee con separazione tra quelli non alimentari e quelli alimentari;
- d) il numero di posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
- d) tutti i dati dimensionali e la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo divisi ulteriormente con la sigla del settore di attività;

2. Qualora in caso di manifestazioni o iniziative locali o comunque per motivi di pubblico interesse, si renda necessario lo spostamento di taluni operatori del mercato, gli stessi saranno temporaneamente collocati in aree alternative individuate con deliberazione consiliare. In tale caso, il Dirigente responsabile del settore provvede, con apposito atto, a disporre il temporaneo spostamento degli operatori interessati, secondo le pubbliche esigenze del momento. Provvede, inoltre alla dislocazione ed assegnazione temporanea dei nuovi posteggi (posteggi alternativi). I posteggi alternativi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria (graduatoria dei titolari di posteggio di cui all'art. 14 del presente regolamento).

Art. 4 Autorizzazione e concessione di posteggio

1. L'attività di commercio su aree pubbliche è libera e può essere esercitata su tutto il territorio regionale nel rispetto delle disposizioni europee e statali relative alla tutela della concorrenza, nonché della normativa regionale e comunale.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto:
 - a) al rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione da parte del SUAP del Comune dove l'esercente intende avviare l'attività se effettuato su posteggio;
 - b) alla presentazione della SCIA al SUAP del Comune dove l'esercente intende avviare l'attività se effettuato in forma itinerante;
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP del Comune in cui ha sede il posteggio, secondo le procedure e i criteri dettati dalla L.R. 23/2018;
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
 - b) alla partecipazione alle fiere sull'intero territorio nazionale.
6. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, inizia l'attività di vendita. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione risulta da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. I Comuni, previo bando pubblico, provvedono al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché alla contestuale assegnazione delle concessioni dei posteggi definendone, per questi ultimi, la relativa durata nel rispetto di quanto previsto al comma 2. I Comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, inviano alla struttura regionale competente in materia di commercio i bandi pubblici al fine della loro pubblicazione, entro i 30 giorni successivi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. I bandi sono pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune.
9. La concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, o nella fiera ha una durata pari a dodici anni.
10. Nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. vigente un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori a cento.

11. Il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma **1 nel rispetto della legge regionale vigente.**
- 11-bis. La presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale, sia societaria, ai fini previdenziali costituisce criterio di priorità cui fare riferimento nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione delle aree pubbliche nel caso di pluralità di domande concorrenti secondo le modalità stabilite dalla L.R. vigente e dai successivi atti attuativi.
12. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità previsti dalla l.r. vigente è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
13. L'operatore, nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, delle prescrizioni previste per l'occupazione di suolo pubblico nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, può utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della relativa autorizzazione.
14. A seconda del numero di posteggi disponibili nel mercato e nella fiera, all'operatore si applicano le norme europee e statali relative ai limiti massimi di assegnazione di posteggi per ciascun soggetto e cioè **massimo 2 posteggi per settore alimentare e massimo 2 posteggi per settore non alimentare.**
15. I posteggi occasionalmente liberi o per l'assenza del titolare del posteggio o in attesa di assegnazione nel mercato o nella fiera, **nel rispetto della legge regionale vigente**, sono temporaneamente assegnati sulla base del maggior numero di presenze maturate esclusivamente nel mercato o nella fiera. Il calcolo delle presenze è effettuato conteggiando anche i casi in cui al soggetto che si presenta non viene assegnato il posteggio occasionalmente libero, ad eccezione del caso in cui il soggetto che si presenta, pur avendo ottenuto l'assegnazione in via temporanea, si rifiuti di occupare il posteggio occasionalmente disponibile. A parità di numero di presenze si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dal titolare, anche in modo discontinuo, e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.
16. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1 avviene a favore dei riservatari, ed in mancanza, ad altri soggetti aventi titolo.
17. La registrazione delle presenze degli operatori di cui al comma 3, nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici del titolare, ovvero della denominazione o ragione sociale in caso di soggetto collettivo, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è intestatario. La presenza degli operatori è registrata sulla base della relativa autorizzazione. **La Polizia Locale avrà il compito**

di Vigilare sulla correttezza dei dati forniti e della effettiva firma da parte degli aventi diritto.

18. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. Qualora l'operatore sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, lo stesso indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare.
19. Non si fa luogo alla registrazione della presenza qualora l'operatore, utilmente posizionato nella graduatoria di spunta per l'occupazione di un posteggio, rinunci all'occupazione medesima.
20. Nelle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, il Comune riserva una quota di posteggi, fino ad un massimo del dieci per cento del totale degli stessi, da destinare ai produttori agricoli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).
21. I posteggi riservati di cui al comma 1, qualora occasionalmente non occupati dagli aventi diritto, possono essere temporaneamente assegnati dal Comune fra tutti gli altri operatori con le procedure di cui all'articolo 16, commi 3 e 4.
22. Le nuove concessioni di posteggio hanno validità di 12 anni.

Art. 5 – Validità delle autorizzazioni e concessioni di posteggio

1. Nei mesi da gennaio a marzo di ciascun anno successivo a quello del rilascio o della reintestazione dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA per subingresso, il Comune svolge la verifica telematica della regolarità contributiva delle imprese che partecipano al mercato
2. Le concessioni dei posteggi del mercato mantengono efficacia fino alla naturale scadenza in quanto rientranti nella casistica prevista dal paragrafo 8 lett. c) del Documento Unitario del 24/1/2013.
3. Le nuove concessioni di posteggio hanno validità di 12 anni.
4. La ristrutturazione del mercato o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 8 co. 1 e l'accoglimento delle domande di spostamento di posteggi effettuati ai sensi del successivo articolo 10 comportano l'aggiornamento delle rispettive concessioni di posteggio mantenendo invariata la loro scadenza.
5. Il procedimento di cui al comma precedente si applica anche nel caso di subingresso.
6. **Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento del canone unico previsto dalla normativa.**

Art. 6 – Subingresso

(Subingresso nelle autorizzazioni su posteggi dati in concessione)

1. Fermo restando la durata massima della concessione, nell'ipotesi di cessione della proprietà dell'azienda o di altro diritto reale o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale il cessionario subentra nell'autorizzazione di cui all'articolo 14; il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione del subingresso al Comune sede del posteggio, unitamente all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi, allegando l'autorizzazione originale e copia dell'atto di cessione.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata entro sei mesi dalla data di stipula dell'atto di cessione. In attesa del rilascio del nuovo titolo, l'attività è svolta sulla base di copia dell'autorizzazione originale e della comunicazione di subingresso.
3. Nel caso di trasferimento per causa di morte, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, anche in mancanza dei requisiti soggettivi e previa comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
4. In tutti i casi di subingresso, i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al subentrante, **nel rispetto della legge regionale vigente.**
5. Nel caso in cui l'operatore sia autorizzato a svolgere l'attività in più giorni alla settimana nel medesimo mercato o posteggio isolato, individuati come unica manifestazione nel provvedimento istitutivo, la cessione dell'attività concerne necessariamente tutti i suddetti giorni.
6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione su posto fisso, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.
7. Nel caso di subingresso relativo a posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 17, comma 1, l'autorizzazione ed il posteggio sono reintestati esclusivamente a soggetti aventi le medesime caratteristiche del dante causa.
8. Le disposizioni relative al subingresso si applicano, in quanto compatibili, anche al conferimento di azienda in società.

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte è subordinato all'invio telematico, attraverso il portale SUAP, di apposita SCIA firmata digitalmente, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel posteggio dato in concessione.

2. L'ufficio comunale competente effettua le verifiche previste dalla vigente normativa.

3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta l'acquisizione, in capo al subentrante, dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione ai fini della graduatoria per gli operatori titolari di posteggio di cui al successivo

. La scadenza dell'atto abilitativo e della concessione di posteggio restano le stesse degli atti originariamente rilasciati.

4. Il subingresso nell'autorizzazione/scia e concessione di posteggio riservati alla vendita dei prodotti non alimentari, comporta la vendita esclusiva dei prodotti non alimentari.

Il subingresso nell'autorizzazione/scia e concessione di posteggi per il settore alimentare può avvenire sia in alimentare che non alimentare,

Art. 7 – Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi

1. In caso di ristrutturazione del mercato o di spostamento permanente totale o di una parte dei posteggi, il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale e altre analoghe Associazioni legalmente costituite, definisce:

a) la nuova area di mercato, con una specifica planimetria in cui individuare gli spazi destinati ai posteggi;

b) i casi in cui si deve procedere alla riassegnazione totale dei posteggi.

Nell'atto deliberativo potrà essere previsto, inoltre, l'obbligo di scelta di un posteggio della medesima superficie di quello già autorizzato.

2. I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 14 e compatibilmente con le dimensioni delle aree, dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

3. Il Dirigente provvede al rilascio delle relative autorizzazioni/concessioni di suolo pubblico che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati e all'aggiornamento d'ufficio della planimetria del mercato.

4. Non costituisce ristrutturazione del mercato la ricollocazione di un numero limitato di posteggi, *comunque non superiore al 20% del numero totale dei posteggi*, resasi necessaria per motivi di pubblico interesse e per garantire la sicurezza del mercato. In tal caso il Dirigente, sentite le Associazioni di cui al precedente comma 1, provvede alla ricollocazione, compatibilmente con le

dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita e tenendo presente la necessità di garantire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento (ambulanze, mezzi dei VVF, ecc.) secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell'Interno del 12/3/2014 prot. 3794.

5. In caso di forza maggiore o per motivi di sicurezza o di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente provvede, con apposito atto, a disporre il temporaneo spostamento degli operatori interessati secondo le pubbliche esigenze del momento provvedendo alla dislocazione ed assegnazione dei posteggi temporanei.

6. Al termine del periodo di spostamento temporaneo i concessionari di posteggio rioccupano i

posteggi precedentemente assegnati.

7. In tutti i casi previsti dai precedenti commi, al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di servizi atti a consentire la vendita di prodotti alimentari possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

8. In casi contingibili o urgenti è sempre fatta salva la possibilità che gli Operatori di Polizia Municipale provvedano, anche verbalmente, in coordinamento con il Servizio suap, a disporre lo spostamento temporaneo di uno o più posteggi, anche sopprimendo, per la giornata, eventuali posteggi non assegnati.

Art. 8 – Posteggi vincolati a merceologia specifica

Il mercato del mercoledì come da Piano approvato, è caratterizzato da aree divise per tipologia di vendita:

- 1) Area di : tipologie varie;
- 2) Area di : tipologie riferite ad abbigliamento;

3) Area tipologie alimentari;

A tal proposito quindi non saranno possibili inserimenti derivanti da subingressi, trasferimenti ecc.. diversi per tipologia nelle aree come sopra definite.

Art. 9 – Spostamento di posteggio (miglioria)

1. Il Dirigente competente, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione relativa ai posteggi liberi da assegnare:

- a) informa gli operatori concessionari di posteggio del mercato della possibilità di ottenere lo spostamento in tali posteggi, indicando il termine entro il quale presentare la domanda di miglioria;
- b) esamina le domande di miglioria presentate dai concessionari di posteggio, pervenute entro il termine di cui al precedente punto a). Le domande pervenute fuori dal suddetto termine e/o presentate da operatori non titolari di posteggio verranno archiviate;
- c) redige la graduatoria degli operatori richiedenti la miglioria, utilizzando la graduatoria di cui al successivo art. 14;
- d) convoca gli operatori in assemblea per la scelta del nuovo posteggio.

2. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di servizi atti a consentire la vendita di prodotti alimentari possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

3. Per l'assegnazione dei posteggi si convocano in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato regolare domanda e, in tale sede, compatibilmente con gli spazi a disposizione, le necessità dei banchi e degli autonegozi e nel rispetto degli eventuali vincoli merceologici o di settore, si procede

seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 14. Si inizia soddisfacendo le richieste relative ai posteggi originariamente liberi e, man mano che si procede, si tiene conto anche dei posteggi che si rendono liberi in seguito alle miglorie già accolte.

4. I soggetti convocati all'assemblea di cui al comma 3, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta, riportante gli estremi dell'autorizzazione/SCIA e accompagnata da copia del documento di identità del delegante.

5. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 10 – Scambio di posteggio

Lo scambio di posteggio può avvenire se autorizzato dal Comune, in riferimento alla L.R. vigente.

Art. 11 – Variazioni della superficie di posteggio

1. Le domande di ampliamento della superficie dei posteggi potranno essere accolte solo qualora lo permettano dati oggettivi dello stato di fatto, e senza arrecare disagio agli altri posteggiatori;

Art. 12 – Soppressione di posteggio, riorganizzazione dell'area di mercato

1. I posteggi vacanti in conseguenza di revoca, rinuncia, o cessazione del titolare con restituzione del titolo, possono essere soppressi dalla pianta organica, con provvedimento motivato del Dirigente competente. In tal caso si può procedere alternativamente a:

a) utilizzare lo spazio risultante dalla soppressione del posteggio per ampliare i passaggi e gli spazi fra i banchi o dare migliore percorribilità o sicurezza o fruibilità all'area di mercato per operatori e pubblico;

Art. 13 – Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di posteggio

1. Presso l'Ufficio Commercio è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse:

- a) la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati;
- b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza;
- c) la "graduatoria dei titolari di posteggio".

2. La vigente graduatoria dei titolari di posteggio deve essere utilizzata in caso di ristrutturazione,

spostamento parziale o totale dei posteggi del mercato e negli altri casi previsti. A seguito di eventuali variazioni la *graduatoria rimane esposta per 30 giorni all'Albo Pretorio, entro i quali gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifica dei dati relativi al proprio ramo d'azienda. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna domanda di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.*

3. I criteri di priorità per la redazione della graduatoria sono i seguenti:

1° maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio (anzianità di frequenza al mercato), tenendo conto anche dei danti causa (*cioè di tutti i cedenti*); **qualora non si riesca a reperire la data di frequenza di un assegnatario farà fede la data di iscrizione al registro imprese del primo dante causa;**

2° a parità di anzianità, la maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa a cui era riferita l'originaria concessione di posteggio.

Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.46 del D.P.R.445/2000, purché il dichiarante, per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome e nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa (*cioè del cedente*);

3° in caso di ulteriore parità: inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dell'azienda, rilevabile dal Registro Imprese della C.C.I.A.A.

4. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio".

5. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'acquisizione dell'anzianità di mercato e l'anzianità di attività maturata dai cedenti sull'autorizzazione/SCIA oggetto di subingresso ai fini della graduatoria per gli operatori titolari di posteggio

Art. 14 – Assenze

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.

2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 2 co. 4 lettera d), salvo il caso di gravi intemperie documentato dal rapporto dell'operatore di P.M. presente sul mercato.

3. Sono conteggiati come assenti anche coloro ai quali è stata sospesa la concessione di posteggio in seguito al mancato pagamento dei tributi locali e/o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio.

4. Ai fini dell'art. 29 comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, non sono conteggiati:

a) l'assenza determinata da malattia o gravidanza, purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione medica. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore, quali ad esempio l'indisponibilità del mezzo di trasporto per furto o guasto, adeguatamente documentate entro i 30 giorni successivi. Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio;

b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che abbia comunicato la sospensione dell'attività;

c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;

5. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente si cumulano con quelle del subentrante. Sono considerate assenze anche quelle derivanti dalla mancata regolarità contributiva del cedente e/o del cessionario.

**Art. 15 - Comunicazione per la partecipazione alla spunta
e formazione della graduatoria degli spuntisti**

ART. 18) - "MODALITA' DI ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI LIBERI NEI MERCATI SCOPERTI (CD. SPUNTA)"

1. I posteggi assegnati in concessione, sono considerati disponibili per l'assegnazione tramite la spunta, qualora il concessionario non abbia occupato il proprio posteggio, alle ore 8.00 .

2. In caso di disponibilità di posteggi per assenza degli assegnatari, la concessione del posteggio in ciascun mercato verrà effettuata, esclusivamente per quel giorno, tra gli operatori muniti di regolare autorizzazione, che si sono presentati con la merce entro le ore 8.00, legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato stesso.

3. L'assegnazione dovrà essere fatta rispettando la tipologia merceologica di ciascun posteggio.

4. I posti riservati esclusivamente ai coltivatori diretti non potranno essere occupati dai commercianti sia del settore alimentare che non alimentare.

5. L'assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili è effettuata dal personale di P.L., seguendo la graduatoria formata sulla base del più alto numero di presenze sullo specifico mercato, riferite all'autorizzazione commerciale, esibita in originale dal titolare dell'autorizzazione, munito di valido documento di riconoscimento e di permesso di soggiorno, se cittadino non appartenente alla UE, nonché, a parità di presenze, dalla maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dal registro delle imprese e a parità di tale ulteriore requisito, dalla maggiore anzianità dell'autorizzazione commerciale .

6. Sul posteggio assegnato tramite la spunta, l'operatore può esporre e vendere tutti i prodotti oggetto della propria autorizzazione, rispettando il settore merceologico e le norme in materia igienico-sanitaria. 7. Le graduatorie vengono aggiornate annualmente, per ogni singolo mercato,

sulla base delle presenze accertate dagli operatori della PL. .

8. L'attività non può essere esercitata su un posteggio diverso da quello assegnato o con un titolo autorizzatorio diverso da quello con cui si è partecipato alle operazioni di spunta.
9. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'occupazione di suolo pubblico la cui osservanza può essere anche demandata, nelle forme di legge, a soggetto esterno al Comune.
10. Il numero di presenze valido per la predisposizione dell'apposita graduatoria è dato dal numero delle volte in cui l'operatore, munito di merci per il normale svolgimento dell'attività e di idonee attrezzature per la vendita, nonché di autorizzazione esibita in originale, si è fisicamente presentato sul mercato a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia in caso di assegnazione del posteggio.
11. Non sarà considerata valida, ai fini delle assegnazioni delle presenze giornaliere, la presenza degli spuntisti che abbandonano il posto loro assegnato prima delle ore 14:00, salvo i casi eccezionali di cui all'art. 16 c. 2 del presente Regolamento.
12. Il concetto di "presenza" valida ai fini del rilascio delle autorizzazioni di tipo A) ed ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi o comunque non assegnati, fa riferimento alla presenza fisica del soggetto che dimostri, con l'essere fornito delle attrezzature per la vendita, di voler esercitare l'attività. Pertanto, tale "presenza" ha diritto ad essere conteggiata, prescindendo dall'effettivo svolgimento dell'attività, sempre che il mancato esercizio non dipenda dalla volontà dell'operatore ma discenda dall'impossibilità oggettiva, rilevata dagli operatori di vigilanza, di occupare lo spazio pubblico perché non disponibile .

Art. 16 – Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

1. I posteggi temporaneamente non occupati vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che abbiano firmato l'apposito Registro entro l'orario prescritto (*art. 2 comma 4 lett. e del presente Regolamento*) e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività. Chi non è iscritto nella graduatoria di cui all'articolo precedente non è ammesso alla spunta. Le presenze per ogni giornata di mercato sono rilevate dalla Polizia Municipale. Il calcolo delle presenze maturate dagli operatori che partecipano alla spunta è aggiornato settimanalmente.
2. I posteggi vincolati a merceologia specifica o alla disponibilità di determinati servizi che non risultano occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria sono assegnati giornalmente agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
3. Le assegnazioni dei posteggi temporaneamente vacanti, ferma restando l'applicazione dell'art. 21, avvengono nel rispetto del settore merceologico cioè: i posteggi del settore non alimentare devono essere assegnati a spuntisti che vendono solo prodotti non alimentari
i posteggi del settore alimentare devono essere
assegnati a spuntisti che vendono solo prodotti alimentari, **nel rispetto delle dimensioni del**

posteggio assegnato.

4. Nell'ambito del mercato, al fine di velocizzare le operazioni di spunta e di non intralciare la circolazione all'interno del mercato stesso, il concessionario di uno o più posteggi, titolare di altra o altre autorizzazioni:

a) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa i posteggi di cui è titolare;
b) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, può ottenere l'assegnazione di massimo 2 posteggi temporaneamente vacanti, in quanto il mercato è composto da un numero di posteggi inferiori a 100 complessivamente.

5. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria (*punto 8 circolare reg. PG/2013/154742 del 26.6.2013*).

6. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari, non si conteggiano le presenze ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.

7. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione pluriennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione

8. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia

a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e cause di forza maggiore documentati e giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 15 co. 4 del presente Regolamento

9. Il punto di partenza e l'orario di inizio delle operazioni di spunta verranno definiti con disposizione del Dirigente.

10. Per l'assegnazione temporanea di posteggio allo spuntista è richiesto il pagamento delle tasse e/o canoni stabiliti da leggi o regolamenti vigenti in materia e secondo le modalità previste dall'Amministrazione comunale.

Art. 17 – Circolazione stradale

1. Il Dirigente competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.

2. Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nell'ambito della stessa area ed entro un raggio di metri **500** dal limite dell'area medesima.

Art. 18 – Sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati entro lo spazio appositamente assegnato ed indicato nella concessione di posteggio.

2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali devono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno. Nel caso in cui questo non sia possibile, i veicoli dovranno essere posteggiati in apposite aree idonee, previo assenso del Servizio Interventi Economici. Durante le operazioni di carico e scarico della merce l'eventuale collocazione dei veicoli al di fuori degli spazi assegnati deve comunque sempre consentire il passaggio dei mezzi degli altri operatori.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.
5. Nel caso di occupazione di una superficie aerea superiore a quella a terra, la merce eventualmente appesa, in esposizione, dovrà rimanere all'interno della linea perimetrale occupata dal banco sottostante.

Art. 19 – Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

1. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di esibire sia la concessione di posteggio sia la scia o l'autorizzazione amministrativa in originale corredata:

- dai numeri di partita IVA e di iscrizione al Registro Imprese e all'INPS,
- oppure da documenti attestanti l'avvenuto rilascio della partita IVA e l'iscrizione al Registro Imprese e all'INPS in originale o nelle altre forme ammesse dal D.P.R. 445/2000 anche con autocertificazione

In caso di SCIA presentata in seguito a subingresso, occorre che nel contesto delle dichiarazioni siano presenti gli stessi dati oppure si procede come sopra indicato. La SCIA deve essere corredata dalla ricevuta di presentazione del sistema informatico. La mancata iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. comporta la non ammissione al mercato fino ad avvenuta iscrizione.

L'impresa deve comunque risultare attiva presso il registro imprese nei tempi previsti dalla normativa vigente.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito anche ai soggetti abilitati sulla base di quanto previsto da altre leggi regionali. Gli spuntisti in possesso di autorizzazione rilasciata da altre Regioni, in occasione della comunicazione annuale, devono autocertificare il numero di partita IVA e quello di iscrizione al Registro Imprese.

2. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

3. In caso di vendita di cose usate, anche di modico valore o di valore esiguo, deve esserne data adeguata informazione mediante esposizione di apposito cartello ben visibile. La merce usata deve essere tenuta ben separata da quella nuova.

Le disposizioni di cui agli artt. 126 e 128 del T.U. delle leggi di P.S., riguardanti rispettivamente la "dichiarazione di cose antiche o usate" e la tenuta del "Registro delle operazioni" non si applicano al commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. Sono considerati di valore esiguo gli oggetti posti in vendita ad un costo pari o inferiore a 250 euro.

4. Ai sensi dell'art 37 del TULPS (R.D. n. 773/1931) e dell'art 56 del relativo Regolamento di esecuzione (R.D. n. 635/1940) chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio non atti ad offendere, deve tenere a disposizione degli organi di vigilanza la relativa licenza.

5. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti **e qualsiasi materiale di risulta ingombranti e non ingombranti che andranno conferiti presso l'area appositamente autorizzata gestita dalla Aciam, lasciando pulita la zona occupata;**

6. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti in quanto la concessione dell'area pubblica è strettamente legata al soggetto autorizzato.

7. Al fine di agevolare il transito dei mezzi di emergenza nell'area mercatale, le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe devono essere contenute entro i limiti evidenziati nella planimetria del mercato e la parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 3 dal suolo. Per gli operatori che dispongono di tendoni detraibili il limite è ridotto a m. 2,5.

8. Eventuali barriere laterali devono essere posizionate in modo da non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.

9. Nel caso in cui i posteggi non siano fisicamente separati da appositi spazi, quando oltre al fronte espositivo si utilizzano anche le parti laterali occorre che la struttura del banco di vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno 1 metro e delimitati da segni ben visibili.

10. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita. Deve, comunque, essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

11. A tutela dei consumatori è vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

12. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o alla proprietà di terzi. Essi assumono tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.

13. Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente soltanto da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non inquinanti.

14. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività da altro soggetto, purché socio, familiare coadiuvante, dipendente.

Art. 20 – Misure di sicurezza nelle aree adibite al commercio su aree pubbliche

1. Durante lo svolgimento dei mercati gli operatori titolari di posteggio o spuntisti che utilizzino impianti alimentati a GPL e impianti elettrici devono rispettare le raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e gestione dei mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimuovibili e autonegozi del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, diramate in data 3/4/2014 dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco con nota ai Sindaci prot. n. 5753 e della Legge n. 168 del 1/3/1968 e del DM n. 37 del 12/3/2008.

2. Le eventuali modifiche delle raccomandazioni tecniche sopra richiamate saranno recepite con deliberazione della Giunta comunale e pubblicate sul sito web del comune.

Art. 21 – Norme igienico-sanitarie

(art. 28 co. 8 D.lgs. 114/98)

1. Ai sensi dell'art 6 del Reg. CE 852/2004 e delle normative della Regione Abruzzo gli esercenti il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a registrazione presso l'A.U.S.L. territorialmente competente e, qualora previsto in relazione all'attività esercitata devono essere in possesso dell'attestato di formazione previsto.

2. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria, in particolare sono soggette al rispetto dell'Ordinanza del Ministero della Sanità 3/4/2002 e della

3. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di servizi atti a consentire la vendita dei prodotti alimentari possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

Art. 22 – Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti può essere:

- a) permanente, cioè relativa all'intero anno solare, con rilascio di concessione con validità di 12 anni;
- b) stagionale se relativa ad un periodo nell'anno della durata massima di tre mesi, con rilascio di concessione con validità di 12 anni.

2. Il **rilascio di nuova concessione di posteggio dodecennale**, di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità dell'attività di agricoltore dell'operatore desumibile dalla data d'inizio dell'attività risultante dall'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. In caso di ulteriore parità, si procede secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica delle domande pervenute entro il termine fissato dall'apposito bando pubblico.

3. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della stagionalità indicata nella concessione stessa

4. Gli agricoltori titolari di nuova concessione dodecennale, prima dell'inizio dell'attività di vendita, devono trasmettere telematicamente, utilizzando la piattaforma Suaper, la comunicazione di inizio di tale attività di vendita presso il posteggio assegnato nel mercato settimanale del giovedì.

5. Per ottenere l'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori, gli imprenditori di cui al D.lgs.228/2001 devono inviare telematicamente domanda di concessione di posteggio firmata digitalmente entro il termine fissato dall'apposito bando pubblico.

6. Gli imprenditori agricoli presenti alla spunta devono firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con ordinanza sindacale.

I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, agli imprenditori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 2.

7. Ogni imprenditore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.

8. Ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, l'agricoltore ha l'obbligo di presentare la comunicazione di inizio dell'attività di vendita ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 228/2001 e, in caso di assegnazione di posteggio permanente o stagionale, la relativa concessione dodecennale.

9. La concessione di posteggio è revocata :

- a) qualora il titolare non risulti più essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 C.C.
- b) qualora, nel quinquennio precedente, gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e gli amministratori delle persone giuridiche, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, abbiano riportato condanne con sentenza

passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività (art.4 co.6 del D.lgs. 228/2001);

c) qualora il titolare effettui attività di vendita ai sensi del D.lgs 114/98, cioè qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società (art.4 co. 8 del D.lgs 228/2001);

d) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 30 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze motivate e giustificate ai sensi di quanto previsto al precedente art. 15.

In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate come da legge regionale vigente

10. A tutela del consumatore, gli imprenditori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile

il prezzo di vendita dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

11 Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, agli imprenditori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

12 In caso di revoca o di rinuncia di posteggi riservati a imprenditori agricoli si fa luogo alla riduzione automatica del numero di posteggi in organico e alla modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale fino al raggiungimento di un numero di posteggi non superiore al 2% dei posteggi in organico.

Art. 23 – Rinuncia, decadenza e revoca della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:

a) rinuncia del titolare;

b) revoca per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune

c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 30 giornate di mercato per anno solare, fatti salvi i periodi di assenza giustificati come previsto all'art.15;

d) revoca dell'autorizzazione amministrativa/SCIA.

Art. 24 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione amministrativa/scia

1. Secondo quanto previsto dall'art. 29 co. 3 del D.lgs. 114/98, in caso di particolare gravità o di recidiva il Dirigente può disporre, oltre che per i casi previsti dalle vigenti norme, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo comunque non superiore a 20 giornate di mercato per la violazione:

- a) di quanto previsto ai commi 1 e 2 del precedente art. 19, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art 26 co.3;
- b) di quanto previsto al precedente art. 21 co.1, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art 26 co.3 lett. q);
- c) delle norme citate ai commi 1 e 2 del successivo art. 26.

Costituisce "particolare gravità" anche il comportamento dell'operatore che provochi gravi problemi di ordine pubblico o grave trambusto nel mercato con atteggiamenti di inottemperanza agli ordini impartiti dagli Organi di vigilanza, resistenza, violenza o minacce.

Secondo quanto previsto dall'art. 29 co. 3 del D.lgs 114/1998 la "recidiva" si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

2. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa, a tutti gli effetti, come assenza.

3. L'autorizzazione amministrativa o il titolo abilitativo sono revocati nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 25 - Nuova istituzione di un mercato per hobbysti, collezionisti e produttori agricoli con rif.to all'art. 101 della legge regionale n. 23/2018

1. Tale mercato sarà svolto ogni venerdì dalle ore 08:30 alle 13:30;
2. La localizzazione è prevista in piazza colonna e via fiume – per dare un maggiore impulso alla proposta e fare da traino alla nuova istituzione è consentito, agli operatori commerciali su aree pubbliche che sono titolari di posteggi del mercato di santa vittoria, di partecipare a tale nuova iniziativa con una riserva di posti del 50 % ;
3. Il nuovo progetto è dettato dall'esigenza rappresentata all'amministrazione comunale, da diversi operatori (hobbysti e produttori agricoli) che, nel corso delle varie manifestazioni che si sono succedute nel nostro comune, hanno trovato spazio nell'ambito degli eventi stessi ed hanno constatato il successo che questo tipo di offerta ha avuto presso gli acquirenti, ed appunto per questo motivo hanno chiesto la possibilità di operare anche in un mercatino a loro dedicato magari con il supporto anche di altre realtà commerciali già operanti nelle aree pubbliche del comune stesso. l'amministrazione comunale è ben lieta di dare corso a questa iniziativa anche perché può fare da volano ad una ripresa nel settore commercio per tutto il territorio urbano.

Art. 26– Sanzioni

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione/SCIA è punito con la **sanzione prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98**, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le seguenti **violazioni ai limiti ed ai divieti** previsti dal presente Regolamento sono puniti con le **sanzioni previste dall'art. 29 co. 2 del D.lgs.114/98** e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 euro a 3.098,00 euro:
 - a) Cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art. 20 co.6 del regolamento)
Il soggetto "ospitato" è sanzionato ai sensi del comma1;
 - b) Vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art. 20 co. 11 del Regolamento);
 - c) Non rispettare le misure di distanza previsti dall'art. 21.
3. Le seguenti **violazioni alle norme del presente Regolamento**, commesse sia dai commercianti su aree pubbliche che dagli imprenditori agricoli, sono punite con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 euro a 450,00 euro** :
 - a) la mancata esibizione della comunicazione e, in caso di assegnazione di posteggio permanente o stagionale, della concessione (art. 23 co. 9);
 - b) esercitare la vendita itinerante nell'area mercatale o nel raggio di **m.500** (art.18 co. 2);
 - c) non indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita al pubblico (art. 23 co. 11);
 - d) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art.19 co.1);
 - e) sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art.19 co. 2);
 - f) non rispettare le eventuali modalità di svolgimento del mercato straordinario fissate con atto del Dirigente (art. 1 co.4 lett. a);
 - g) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (art.19 co. 3);
 - h) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art.19 co. 4);
 - i) non esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza l'autorizzazione amministrativa o la SCIA di subingresso, corredata dalla ricevuta di presentazione telematica e completa dei dati;
 - j) non esporre in modo ben visibile un apposito cartello informativo in caso di vendita di cose usate, anche di modico valore o di valore esiguo (art. 20 co.3);
 - k) non tenere ben separata la merce usata da quella nuova (art. 20 co.3);
 - l) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e conferire i rifiuti come prescritto (art.5 comma 4e e art.lo 19 co. 5);
 - m) non rispettare la misura della sporgenza delle tende di protezione dei banchi e/o delle attrezzature come risulta dalla planimetria (art.20 co. 7);
 - n) posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un'altezza inferiore a m. 3. Per gli

- operatori con tendoni detraibili il limite è abbassato a m. 2,50 (art.20 co. 7);
- o) impedire la visibilità dei banchi attigui con l'installazione di barriere laterali nel banco di vendita, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso (art.20 co. 8);
- p) distanziare la struttura espositiva a **meno di 1 m** dal confine del posteggio in caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita (art.20 co. 9);
- q) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art.20 co. 10);
- r) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti *rumorose e/o inquinanti* (art.20 co. 13);
- s) non rispettare le prescrizioni di cui all'art. 21 del presente regolamento nel caso di utilizzo di impianti elettrici e/o impianti alimentati a GPL.. Il mancato immediato adeguamento a quanto previsto, anche in seguito a diffida verbale da parte degli organi di vigilanza, comporta la cessazione immediata dell'attività connessa all'utilizzo di tutta l'attrezzatura/strumentazione (art. 21 co.1).

4. Le seguenti violazioni sono punite ai sensi dell'art. 17 bis co.3 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154,00 a euro 1.032,00:

- a) *vendere cose antiche o usate non di modico valore e non di valore esiguo senza aver presentato al comune la "dichiarazione" prevista dall'art. 126 TULPS;*
- b) *vendere cose antiche o usate non di modico valore e non di valore esiguo senza aver tenuto l'apposito "Registro delle operazioni" secondo le modalità previste dall'art. 128 del TULPS (art. 20 co. 3).*

5. La vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere senza la licenza prevista dall'art 37 del TULPS (R.D. 773/1931) è soggetta alla sanzione dell'art. 17 del TULPS (R.D. 773/1931) che prevede l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a € 206,00); si procede al sequestro penale della merce.

6. La violazione delle norme previste dalla L.R.6/1996 per la commercializzazione dei funghi, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,00 euro a 1.032,00 euro ai sensi dell'art. 20 co.1 di tale legge. Il commercio al dettaglio dei funghi freschi spontanei riportati nell'Allegato 1 della stessa legge, effettuato senza la certificazione di avvenuto controllo da parte del Dipartimento di sanità pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali, comporta anche il sequestro del prodotto privo di certificazione di scorta.

7. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro.

8. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

PIANO DI EMERGENZA MERCATO COMUNALE DENOMINATO SANTA VITTORIA

che si svolge In via VALERIA e Piazza CORRADINO

nelle seguenti giornate

TUTTI I MERCOLEDI'

dalle ore 07:30 alle ore 13:30

PIANO DELLA SICUREZZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE

Li 23./032023

Elaborato di n. 5. pagine, compresa la presente

PIANO DELLA SICUREZZA

Preso atto che IL MERCATO "SANTA VITTORIA" si svolgerà

su un'area a cielo scoperto completamente aperta sui . lati Est/Sud/Ovest/Nord in CARSOLI

X senza che vi si svolga alcuno spettacolo o intrattenimento

X e con delimitazione con transenne e segnali per il divieto di sosta e parcheggio di tutti i moto e auto veicoli per le ore interessate e riportate nell'Ordinanza n....

Visto che tale area può essere abbandonata dal pubblico mediante i VARCHI DI DEFLUSSO appositamente predisposti ed adeguatamente segnalati tramite apposita cartellonistica.;

Visto il tipo di manifestazione in programma;

Valutati come di seguito indicato i rischi che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento del Mercato, di seguito sinteticamente elencati:

- Malore evento possibile;
- Calamità naturale (temporale) evento possibile;
- Calamità naturale (scossa terremoto) evento poco probabile
- "Black out" elettrico evento poco probabile;
- Incendio evento poco probabile;
- Folgorazione da corrente elettrica evento poco probabile.

saranno predisposte le seguenti misure di prevenzione e protezione con riferimento alla planimetria fotografica delle aree della manifestazione allegata:

1) MISURE DI PREVENZIONE:

A) **DISPOSITIVI E MISURE STRUTTURALI A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA.**

A1) **Per impedire l'accesso incontrollato dei veicoli alle aree della manifestazione**, in corrispondenza dei seguenti accessi saranno collocati: Transenne e New Jersey

A2) **Individuazione dei parcheggi per gli utenti**

gli che parteciperà al Mercato potrà parcheggiare i veicoli nelle seguenti aree, poste nelle vicinanze della manifestazione lungo Via Roma, Via Goffredo Mameli, Via Genova, Via Aquila, Porta Napoli.

A3) **Individuazione di percorsi protetti** che consentano al pubblico di tornare alle auto in sicurezza

gli utenti potranno accedere al Mercato e tornare alla propria auto mediante i seguenti percorsi: strade chiuse al traffico veicolare;

percorsi pedonali/ciclabili posti lungo le strade ;

A4) **Individuazione / Delimitazione percorsi separati**

- di accesso all'area
- di deflusso con

A5) **ripartizione dell'area di affollamento** con previsione di corridoi centrali e perimetrali all'interno (come individuati in planimetria)

A6) **Esecuzione di impianti elettrici** nel rispetto della normativa vigente, con particolare attenzione ai dispositivi differenziali di interruzione dell'energia elettrica, alla rete di messa a terra ed alla protezione dei cavi costituenti le linee elettriche, quando le stesse attraversano spazi frequentati dal pubblico;

A7) Aree attrezzate di primo soccorso sanitario

All'interno del Mercato è prevista un'area di primo soccorso sanitario idonea e facilmente raggiungibile da mettere a disposizione dell'ambulanza in casi necessità ;

B) MISURE ORGANIZZATIVE

B1) Informativa alle forze di Polizia

La Polizia Municipale e le altre forze di polizia sono informate sullo svolgimento del mercato e sulle sue caratteristiche

B2) Sistema di comunicazione audio tra il personale volontario impiegato (Ass.ne Naz.le Carabinieri)

Sarà predisposto un sistema di comunicazione audio in grado di mettere in contatto i volontari con il Referente del Suap e della Polizia Locale di Carsoli

B3) Individuazione di spazi informativi, di assistenza e di primo soccorso

Nell'area del mercato sono stati previsti, come indicato nella planimetria allegata,

- spazi destinati all'allestimento di punti di primo soccorso
- spazi raggiungibili dai mezzi di assistenza sanitaria
- spazi del presidio di vigilanza del Mercato

B4) Sgombero preventivo dell'area e controllo delle transennature installate

Si provvederà all'allontanamento di qualsiasi veicolo o mezzo ingombrante dalla area del Mercato e dai percorsi di esodo nelle zone con presenza di utenti (ad eccezione dei mezzi degli addetti ai lavori che sosterranno in modo da non creare limitazioni alle vie di fuga e non dovranno movimentarsi sino al termine del mercato) monitorando il rispetto della transennatura perimetrale prevista a ridosso delle aree accessibili;

2) MEZZI E IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PREVISTI:

- Estintori portatili di tipo omologato per classi di fuoco ABC posti presso i banchi settore alimentare in Via Valeria dal n. 1 al numero 7

3) MODALITÀ DI PRONTO INTERVENTO:

Gli incaricati per

- le forze di polizia;
- il Servizio antincendio VV.FF. volontari di Carsoli in Via Turanense km 44.000
- l'ambulanza non è presente in sede pronta ad intervenire in caso di necessità / chiedendo l'intervento del 118;

5) PROTOCOLLI DI INTERVENTO

5.1) IN CASO DI MALORE O INFORTUNIO:

L'Addetto Responsabile presente in postazione dovrà essere informato come prima descritto e valutata la situazione eventualmente chiamerà il 118 per fornire le prime cure;

Se necessario, si procederà poi al ricovero nella struttura ospedaliera più vicina o più idonea;

5.2) IN CASO DI PRINCIPIO DI INCENDIO:

L'Addetto Responsabile presente in postazione dovrà essere informato come prima descritto e valutata la situazione eventualmente attiverà l'addetto abilitato più vicino che attiverà, se necessario, tutti i protocolli d'informazione al pubblico e di intervento previsti nel protocollo operativo.

5.3) IN CASO DI "BLACK OUT" ELETTRICO:

I volontari presenti saranno dotati torcia elettrica

Le uscite di emergenza saranno evidenziate con idonea illuminazione

In caso di black out elettrico sulla rete cittadina, il pubblico sarà lasciato defluire previa immediata e specifica informazione antipanico, effettuata mediante megafoni.

5.4) IN CASO DI TEMPORALE CON PRESENZA DI FORTE VENTO:

In presenza di vento, qualora il vento raggiungesse velocità elevate, ritenute pericolose dai Coordinatori del Servizio addetto alla sicurezza, la Manifestazione sarà sospesa ed il pubblico sarà invitato ad abbandonare l'area con specifica informazione antipanico comunicata attraverso messaggi tranquillizzanti dati attraverso l'impianto di diffusione sonora.

A tal fine la manifestazione è dotata di apposito anemometro collocato in

5.5) IN CASO DI PANICO PER EVENTO IMPREVEDIBILE:

Il Responsabile della Sicurezza, coadiuvato da tutti i componenti del Servizio di vigilanza, valutata nel più breve tempo possibile la situazione di fronte alla magnitudo dell'evento imprevedibile verificatosi, procederà, se possibile, come di seguito indicato:

- si adopererà per i primi soccorsi come da protocolli prima indicati, con particolare riguardo alle situazioni delle persone diversamente abili, delle donne in stato di gravidanza, dei bimbi e degli anziani;
- inviterà il pubblico ad abbandonare l'area con specifica informazione antipanico comunicata attraverso sistema di diffusione sonora con **MEGAFONO** (anche megafoni);
- effettuerà le chiamate di soccorso agli enti preposti come da elenco allegato.

6 ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Trattandosi di Manifestazione organizzata in pieno Centro cittadino / in occupando aree indispensabili per il ripristino della normale vita della Comunità, il Responsabile della Manifestazione/ Responsabile della Sicurezza, provvederà a far liberare le aree occupate dalle attrezzature e dagli impianti della Manifestazione nel più breve tempo tecnico possibile / e comunque entro il/...../....., garantendo la continua condizione di totale "messa in sicurezza" delle attrezzature e degli impianti durante queste fasi.

Piano redatto da:

..... (tecnico abilitato)

....., li/...../.....

Allegati:

- *Elenco numeri telefonici utili per chiamata di soccorso;*
- *Informazioni per eventuali chiamate di soccorso;*
- *Elaborato fotografico aereo dell'area interessata con l'indicazione dei luoghi interessati dalla Manifestazione*

ELENCO NUMERI TELEFONICI UTILI PER CHIAMATA DI SOCCORSO

	Chiamare	N. Telefono
Per incendio crollo di edificio, fuga di gas, ecc.	Vigili del Fuoco	115
Per ordine pubblico	Carabinieri Polizia	112 113
Per infortunio / emergenza sanitaria	Pronto soccorso	118

INFORMAZIONI PER CHIAMATA DI SOCCORSO:

Sono

telefono dalla **MANIFESTAZIONE**

ubicata in **PIAZZA** **A**

si è verificato

sono coinvolte

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to: sig.ra Chiara Cimei

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Sabrina Marzano

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno 18/04/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)

- E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza comunale, li 18/04/2023

Il Segretario Comunale
f.to: Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);
- E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000);

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
.....